



COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
Provincia di Livorno

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 21 del 09/04/2014

IN VIGORE DAL 24/04/2014

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina riguardante la gestione dei rifiuti nel territorio comunale, con particolare riferimento ai rifiuti urbani e ai rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani.

Disciplina e definisce, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità nonché delle norme vigenti in materia di partecipazione ed accesso alle informazioni ambientali:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità di organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art 184 , comma 2, lettera f) del D Lgs 152/2006 e smi;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio, in sinergia con altre funzioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) l'assimilazione per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art 195, comma2, lettera e) del D. Lgs 152/2006 e smi, ferme restando le definizioni di cui all'art 184, comma 2, lettere c) e d) dello stesso Decreto;
- g) le modalità di accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti nel territorio comunale
- h) controlli e sanzioni

3. Esso viene adottato ai sensi dell'art. 198, comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

4. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci in relazione alla specificità e pericolosità dei rifiuti, nonché la qualificazione del decoro urbano.

4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi;
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- e) i materiali esplosivi in disuso.

Art. 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune effettua, secondo le forme di gestione previste dalla normativa vigente e nel rispetto della pianificazione delle autorità competenti, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati sul proprio territorio.

2. I rapporti con il soggetto affidatario del servizio (di seguito denominato Gestore) sono regolati dall'apposito contratto di servizio.

In base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali ricadenti nello stesso ambito territoriale ottimale

3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è esercitato ai sensi del CAPO III del D. Lgs 152/06 e s.m.i. da società iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art 212 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.

4. In particolare l'organizzazione del servizio di gestione deve garantire, secondo la seguente gerarchia:

- a) la prevenzione;
- b) la preparazione per il riutilizzo;
- c) il riciclaggio;
- d) il recupero
- e) lo smaltimento

Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, le misure dirette al loro recupero mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

5. Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, anche con modalità premiali, la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti mediante:

- azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
- la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.

Art. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D. Lgs 152/06 e s.m.i. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo dei siti di smaltimento dopo la chiusura, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

- e) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti e comprende in ordine di priorità:
- a) la riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;
 - b) la raccolta differenziata attraverso sistemi tesi a incrementare i flussi di materiali da destinare a riciclo, reimpiego, riutilizzo;
 - c) il recupero energetico per le componenti non altrimenti recuperabili come materia;
 - d) il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti in impianti appropriati prossimi al luogo di produzione che utilizzano metodi e tecnologie idonei a garantire il massimo di tutela della salute dell'ambiente, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti destinati allo smaltimento e favorire i controlli.
- f) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare ed il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- g) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- h) raccolta porta a porta o domiciliare: la raccolta effettuata mediante il prelievo dei rifiuti differenziati o indifferenziati, presso il luogo di produzione; essa prevede il conferimento in sacchi o contenitori rigidi;
- i) raccolta domiciliare a chiamata: la raccolta differenziata di particolari rifiuti urbani (ingombranti od altri tipi di rifiuti) in quantità eccedenti la normale possibilità di conferimento, concordata preliminarmente con il Gestore del servizio;
- l) smaltimento: ogni operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- m) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere a tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia generale;
- n) centro comunale di raccolta (stazione ecologica): area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei Centri di raccolta è definita dal DM 08/04/2008 e s.m.i.
- o) gestore del Servizio: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio comunale, per il raggiungimento degli obiettivi fissati;
- p) ispettori ambientali: nucleo di ausiliari di polizia ambientale, costituito da operatori addetti all'accertamento delle violazioni del presente regolamento;
- q) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna e ad assicurare la loro presentazione;
- r) imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
- s) imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita;
- t) imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di vendita oppure imballaggi multipli;
- u) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione;
- v) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

z) rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

aa) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

ab) gestore del servizio di gestione dei rifiuti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti dell'Albo di cui all'articolo 212 del D. Lgs 152/06 e smi;

ac) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazioni di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

Art. 4 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D Lgs 152/06 e smi;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art 2135 cc;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D Lgs 152/06 e smi;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i) del D Lgs 152/06 e smi;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

m) il combustibile derivato da rifiuti;

n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato I alla parte quarta del D Lgs 152/06 e smi, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

TITOLO II° GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 5- PRINCIPI GENERALI

1. Al fine di garantire le migliori condizioni per il servizio, i contenitori per la raccolta stradale devono essere preferibilmente dislocati, nel rispetto della normativa vigente, dal Gestore del servizio previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale, in aree opportunamente allestite per garantire l'igienicità, la facilità di svuotamento, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico e del miglior inserimento con altre opere di arredo urbano.

2. La localizzazione dei contenitori per la raccolta stradale è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati:

a) è fatto obbligo di collocare i contenitori:

- ad una distanza adeguata da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;

- ad una distanza idonea a garantire la visibilità, tenendo conto del senso di marcia, presso i passi carrabili pubblici o privati

- al di fuori delle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi diversabili e fermate dei mezzi pubblici di trasporto;

b) per i criteri di sicurezza devono essere rispettate le norme esplicitamente indicate degli organismi preposti.

3. E' vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico. E' altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori

4. E' vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico. E' altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori.

CAPO I°

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Art. 6 - DISPOSIZIONI E RIFERIMENTI

1. E' istituita la raccolta differenziata dei rifiuti con l'obiettivo di raggiungere, nei tempi previsti dalla normativa vigente, i quantitativi percentuali minimi prescritti.

2. I rifiuti urbani per i quali è istituito uno specifico servizio di raccolta differenziata sono:

a) carta e cartone;

- b) imballaggi primari (in vetro, alluminio, plastica, banda stagnata, ecc) e rifiuti di imballaggio;
- c) frazione organica umida;
- d) potature e sfalci;
- e) legno e ingombranti;
- f) indumenti usati;
- g) pile e batterie esauste;
- h) rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse (RAEE);
- i) oli minerali e oli vegetali;
- j) rifiuti inerti prodotti in ambito domestico ed in modeste quantità;

Art. 7 - MODALITA' E FREQUENZE DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. L'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani è definita nel Contratto di Servizio.
2. E' fatto obbligo per l'utente di conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata. Le diverse frazioni di rifiuto devono essere conferite negli appositi contenitori resi disponibili dal Gestore del servizio, distinti per colore e da specifiche istruzioni scritte.
3. I rifiuti oggetto di raccolta differenziata sono conferiti a cura degli utenti con il divieto di posizionarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da altre sostanze al fine di evitare la loro contaminazione e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e quindi rendere inefficace l'azione di recupero.

Art. 8 - CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

1. Il centro Comunale di raccolta, come definito dal presente regolamento, è un'area recintata, presidiata nell'orario di apertura al pubblico, presso il quale gli utenti conferiscono in maniera differenziata alcune frazioni di rifiuto.
2. Nel rispetto delle normative vigenti, del presente regolamento e di quanto stabilito dal contratto di servizio, il Gestore del servizio adotta un apposito regolamento, approvato dalla Giunta Comunale, per l'utilizzo del Centro Comunale di raccolta. I rifiuti ammessi al Centro di raccolta per le utenze di natura domestica, sono i seguenti:

- | | | |
|-----------|--|--|
| 15 01 01 | imballaggi in carta e cartone | imballaggi in cartone |
| 15 01 06 | imballaggi in materiali misti
"leggero" | imballaggi in materiali misti - solo multimateriale
MAX 10 pz/conferimento |
| | bottiglie in plastica, lattine in alluminio e banda stagnata, tetrapack- | senza imballaggi in vetro |
| 15 01 07 | imballaggi in vetro | MAX 10 pz/conferimento |
| | bottiglie in vetro, barattoli in vetro | |
| 15 01 10* | contenitori T/FC | MAX 2 pz/settimana |
| | imballaggi vuoti contaminati da residui di sostanze pericolose | |
| 15 01 11* | contenitori a pressione vuoti (bombolette spray) | MAX 4 pz/settimana |

- 20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio R5
lampade basso consumo e neon
- 20 01 23* rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche R1 **MAX 1 pz/conferimento**
frigoriferi e climatizzatori domestici
- 20 01 35* R3 rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche R3 **MAX 1 pz/conferimento**
TV Monitor
- 20 01 36 rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche R2 **MAX 1 pz/conferimento**
Lavatrici, Lavastoviglie asciugatrici domestiche
- 21 01 36 rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche R4
piccoli elettrodomestici quali radio, telefoni, stampanti, fax, phon, videoregistratori, scanner,
aspirapolveri, ferri da stiro, Hi. Fi, bilance orologi, sveglie etc **MAX 4 pz/conferimento**
- 20 01 25 oli e grassi commestibili **MAX 10 lt/mese**
oli da frittura, Oli vegetali
- 20 01 26*/13 02 08* oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali
esausti **MAX 2 lt/mese**
es. olio motore
- 20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine vernici, inchiostri, adesivi e resine (in barattoli
ben chiusi) **MAX 2pz/settimana**
- 20 01 32 farmaci **MAX 1 sacchetto/mese**
farmaci e medicinali scaduti
- 20 01 33* batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso
privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche batterie e accumulatori al piombo
derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze
domestiche **MAX 3pz/anno**
- 20 01 38 rifiuti legnosi
legno, mobilio in legno
- 20 01 40 rifiuti metallici
reti, stufe, scaffalature, pentole, oggetti in metallo etc
- 20 02 01 sfalci e potature **max 1mc/giorno**
- 20 03 07 ingombranti
divani, materassi, altro materiale voluminoso etc
- 08 03 18 toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*
(provenienti da utenze domestiche) **MAX 5pz/mese**
- 16.01.03 pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) **MAX 4pz/anno**
- 16 01 07* filtri olio **MAX 2pz/anno**

filtri olio da manutenzione fai da te

16 05 05 gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) ESTINTORI **MAX 2pz/anno**

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) **MAX 1 mc/anno**

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)

20 01 34 batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*
batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*(pile e stilo)

MAX 1 sacchetto/mese

3. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Gestore del servizio, in accordo con il Comune.

4. In situazioni di comprovata difficoltà, nelle quali il servizio non può essere erogato, il Gestore del servizio potrà modificare temporaneamente i giorni e gli orari di apertura del Centro Comunale di raccolta, previa comunicazione al Comune. In tal caso il Gestore del servizio dovrà informare l'utenza esponendo un avviso all'ingresso del Centro Comunale di Raccolta e attraverso altre opportune forme di comunicazione.

5. Il Gestore del Servizio è tenuto a fornire la necessaria collaborazione all'utente affinché questi conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuto.

6. In ottemperanza al contratto di servizio il Gestore adotta sistemi d'identificazione dell'utente che intende conferire rifiuti presso il Centro Comunale di raccolta e di controllo e pesatura con registrazione automatica dei rifiuti conferiti. Non è comunque consentito l'accesso a coloro che non siano in grado di identificarsi ed a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi o in difformità alle norme del presente Capo.

7. E' vietato depositare i rifiuti all'esterno del Centro Comunale di raccolta.

Art. 9 - RACCOLTA DOMICILIARE "A CHIAMATA"

1. E' istituito il servizio di raccolta domiciliare "a chiamata".

2. In caso di rifiuti urbani ingombranti, l'utente deve disporre i rifiuti da ritirare al piano strada, nel giorno e luogo fissato per il ritiro e con le modalità indicate dal Gestore.

3. Le potature e gli sfalci devono essere conferiti direttamente dall'utente presso il Centro Comunale di Raccolta.

4. E' vietato depositare i rifiuti ingombranti, le potature e gli sfalci all'interno o a fianco dei contenitori per la raccolta di altre frazioni di rifiuto o nelle relative piazzole.

Art. 10 - SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Per evitare situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi, specificati all'art 6, comma 2, lettere g), h), i) e l) nei contenitori o nei sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.

2. Il gestore del servizio effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con mezzi idonei e con appositi contenitori posizionati presso il Centro Comunale di raccolta.

In particolare:

a) le pile e le batterie esauste devono essere conferite presso il Centro Comunale di raccolta o presso gli esercizi commerciali dotati di appositi contenitori

b) i farmaci non utilizzati, scaduti o avariati, privati dell'imballaggio di carta o cartone, devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati presso le farmacie o le parafarmacie o direttamente presso il Centro Comunale di raccolta

CAPO II°

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 11 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuato dal Gestore del servizio entro il perimetro definito e con le modalità previste dal contratto di servizio.

Art. 12 - PESATURA DEI RIFIUTI

1. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani ed assimilati prima del loro avvio a recupero e smaltimento.

2. Il gestore trasmette al Comune, con cadenza trimestrale, i dati relativi alla pesatura dei rifiuti urbani e assimilati raccolti e avviati a recupero e smaltimento e, a seguito di specifica richiesta, mette comunque a disposizione del Comune, in qualunque momento, i dati relativi alla pesatura.

Art. 13 - MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. La raccolta dei rifiuti, di cui al presente capo, è assicurata con frequenza e modalità adeguate ad assicurare la salvaguardia igienico-ambientale e la pulizia ed il decoro delle aree e degli spazi pubblici.

2. Le frequenze di raccolta sono stabilite dal Gestore del Servizio decide le frequenze minime e le modalità di raccolta per le diverse zone del territorio comunale. Il Gestore del servizio provvede a comunicare il calendario di raccolta all'utenza con le modalità fissate dal contratto ed utilizzando anche il proprio sito Internet.

3. Nel territorio comunale sono presenti diverse modalità di raccolta dei rifiuti:

a) zone con sistema di raccolta "porta a porta"

b) zone con sistema di raccolta stradale

4. In dette zone la raccolta viene svolta secondo le seguenti modalità e con le frequenze comunicate all'utenza dal Gestore del Servizio.

a) zone con sistema di raccolta "porta a porta"

Ad ogni utenza domestica sono consegnati dal Gestore in comodato d'uso gratuito, i contenitori da impiegare per il conferimento dei rifiuti.

Secondo le modalità prestabilite e nei giorni fissati dal calendario di raccolta comunicato dal Gestore del servizio, il contenitore dovrà essere posizionato al di fuori della sede stradale, a cura dell'utenza avendo attenzione a non determinare ostacoli o rischi per la circolazione stradale e/o pedonale.

I contenitori dovranno essere chiusi in modo da evitare spargimenti e dispersioni dei rifiuti stessi ad opera di animali o intemperie, evitando l'inserimento di oggetti taglienti, liquidi, rifiuti urbani pericolosi

I contenitori che non saranno posizionati per la raccolta non verranno svuotati. Allo stesso modo, non verranno svuotati i contenitori al cui interno risulteranno presenti rifiuti non conformi al calendario della raccolta e contenenti frazioni di rifiuto non correttamente separate. In tali circostanze sarà apposto sul contenitore un avviso, con l'invito ad un corretto conferimento; l'utente dovrà comunque provvedere alla corretta separazione dei rifiuti. Il lavaggio e tutti gli oneri legati all'utilizzo dei contenitori forniti in comodato gratuito saranno a carico dell'utenza. In caso di rottura del contenitore, questo sarà prontamente sostituito dal Gestore del servizio.

I contenitori, dati in comodato d'uso, dovranno essere custoditi all'interno della proprietà e comunque all'interno delle recinzioni e preferibilmente in posizione non visibile dalla pubblica via. Per le utenze non domestiche, fermo restando le regole previste in precedenza per le utenze domestiche, le modalità di svolgimento sono quelle previste dal contratto di servizio; diverse modalità potranno essere definite previo accordo sottoscritto tra l'utenza ed il soggetto gestore.

b) zone con sistema di "raccolta stradale"

Sono aree urbane ed extra urbane nelle quali la raccolta viene effettuata mediante il posizionamento di contenitori di volumetria elevata per le varie frazioni merceologiche dei rifiuti e con le frequenze definite dal contratto di servizio.

E' fatto divieto assoluto di modificare il luogo in cui sono posizionati i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, danneggiare o imbrattare le attrezzature del servizio di raccolta e porre in essere comportamenti o azioni tali da limitare l'opera degli addetti al servizio di raccolta.

L'utente dopo l'introduzione dei propri rifiuti, si dovrà assicurare che il coperchio del contenitore rimanga ben chiuso.

Il Gestore del servizio previo accordo con l'ufficio Tecnico Comunale potrà modificare la posizione dei cassonetti e le modalità di conferimento in relazione a documentate esigenze di servizio dandone comunicazione all'utenza.

E' fatto divieto di introdurre nei contenitori dei rifiuti:

- liquidi;
- oggetti taglienti, materiali ingombranti, rottami metallici;
- materiali accesi o non completamente spenti;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti inerti;
- rifiuti da attrezzature elettriche ed elettroniche;
- rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

I rifiuti devono essere conferiti utilizzando adeguati sacchetti, ben chiusi da depositare all'interno degli appositi contenitori; gli imballaggi di cartone dovranno essere ridotti di volume il più possibile e depositati all'interno degli appositi cassonetti.

5. Il conferimento della frazione organica umida, all'interno dei cassonetti stradali dovrà avvenire utilizzando sacchetti ben chiusi realizzati in materiali biodegradabili e compostabili.

Art. 14 - SPAZZAMENTO DELLE STRADE

1. E' vietato sporcare le aree, strade e gli spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico abbandonando o gettando a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità. E' altresì vietato l'uso improprio dei cestini gettacarte (ad esempio collocarvi sacchetti per i rifiuti)

2. Per spazzamento delle strade s'intende la rimozione di rifiuti minuti a titolo esemplificativo ma non esaustivo, foglie, mozziconi, cartacce, etc. Che interessa di norma i marciapiedi e la zannella. Tale operazione può essere eseguita sia manualmente che con ausilio di macchina spazzatrice. Tale operazione comprende anche la pulizia delle piazzole dei cassonetti.

3. Il Gestore del servizio, tenuto conto degli indirizzi progettuali, delle necessità dell'utenza e dei livelli organizzativi previsti, svolge i servizi di spazzamento e di gestione rifiuti provenienti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le frequenze e le modalità previste nel contratto di servizio. Sarà cura dello stesso Gestore dare adeguata pubblicizzazione al calendario di spazzamento, utilizzando anche il proprio sito internet.

4. Nelle aree oggetto di spazzamento il Comune collocherà cestini gettacarte, in numero sufficiente a garantire il corretto conferimento di rifiuti di piccole dimensioni da parte dell'utenza, che il Gestore del Servizio provvederà a svuotare periodicamente.

5. Nelle attività di spazzamento il Gestore del servizio metterà in atto tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure rumori molesti.

Art. 15 - LAVAGGIO DELLE STRADE

1. Il gestore del servizio provvedere al lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche, di vicoli, scale e scalinate secondo le modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite dal contratto di servizio, alle caratteristiche del fondo stradale ed alle condizioni meteorologiche.

Art. 16 - RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI

1. La raccolta dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico è realizzata con modalità compatibili con la natura del rifiuto stesso secondo quanto disposto dalla vigente normativa.
2. il Gestore del servizio, a seguito di segnalazione, o suo riscontro, garantisce comunque la raccolta dei rifiuti abbandonati secondo quanto disciplinato dal contratto di servizio.

Art. 17 - RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI

1. La raccolta dei rifiuti vegetali provenienti dalle attività di manutenzione di aree verdi, quali parchi, giardini, è realizzata con le seguenti modalità:

- Utenza domestica:
 - a) mediante conferimento presso il centro di raccolta comunale o direttamente presso gli appositi impianti gestiti dal Gestore del servizio;
 - b) nel caso in cui si tratti di quantitativi limitati (massimo kg 10), mediante immissione nei contenitori stradali destinati alla raccolta differenziata del rifiuto organico.

Art. 18 - RIFIUTI CIMITERIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. I rifiuti cimiteriali assimilati agli urbani, quali ceri, cartoni, plastiche e altri rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura nelle aree cimiteriali debbono essere raccolti e conferiti al Gestore del servizio con le modalità ordinariamente previste per i rifiuti urbani e assimilati.

Art. 19 - AREE OCCUPATE DA MERCATI O FIERE

1. Durante l'attività di vendita l'operatore commerciale deve mantenere libere da rifiuti sia l'area utilizzata che quella attigua per una profondità non inferiore a 2 (due) metri.

2. Al termine del mercato l'operatore commerciale deve lasciare gli spazi utilizzati liberi da ingombranti e da rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività.

3. La gestione dei rifiuti prodotti, il cui volume dovrà essere ridotto al minimo, deve garantire il corretto conferimento al servizio di raccolta differenziata, secondo le modalità impartite dal gestore del Servizio.

Art. 20 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI ED ATTIVITA' COMMERCIALI

1. I Gestori di esercizi pubblici ed attività commerciali che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente da quelli collocati dall'Amministrazione e dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento di tali aree da parte del Gestore del servizio.
2. I Gestori di esercizi pubblici ed attività commerciali devono, a propria cura, mantenere pulite le aree in concessione e dotarsi di adeguati contenitori atti a ricevere i flussi di rifiuti provenienti dalle proprie attività.
3. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani e assimilati e differenziati negli appostiti contenitori messi a disposizione dal gestore.
4. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare pulita.
5. I gestori di esercizi pubblici ed attività commerciali che non occupano suolo pubblico, o di uso pubblico sono comunque responsabili della pulizia e del decoro degli spazi esterni di attesa o di consumazione da parte dei propri clienti e, pertanto, dovranno garantire la disponibilità di contenitori per i rifiuti e la pulizia quotidiana degli spazi esterni per un'ampiezza corrispondente al fronte dell'esercizio e per una profondità di almeno 2 (due) metri

Art. 21 - AREE ADIBITE A SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il provvedimento di temporanea concessione in uso

dell'area dovrà dettare le condizioni per la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti prodotti.

2. Gli organizzatori di iniziative quali feste, sagre paesane, manifestazioni di tipo culturale, ricreativo o sportivo, anche senza finalità di lucro, devono provvedere alla pulizia delle aree occupate, durante e dopo l'uso, direttamente o attraverso soggetto autorizzato. La gestione dei rifiuti nel corso di tali iniziative deve garantire il corretto conferimento al servizio di raccolta differenziata, secondo le modalità impartite dal Gestore del servizio.

Art. 22 - AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, durante l'attività ed alla cessazione della stessa a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Qualora sia necessario lo spostamento dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti deve provvedere di concerto con il gestore e l'amministrazione a realizzare, qualora necessaria, la postazione ove collocare i contenitori e avvistare tempestivamente prima della rimozione del cantiere per il ripristino della postazione originaria.

Art. 23 - CARICO/SCARICO DI MERCI E MATERIALI E AFFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero affissione e defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

CAPO III°

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

Art. 24 - NORME PER L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DI ALCUNE CATEGORIE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Le disposizioni di cui al presente CAPO III si applicano esclusivamente alle seguenti categorie di rifiuti speciali, classificati dal D. Lgs 152/06 e smi:

- a) rifiuti da attività commerciali (art 184, comma 3, lettera e);
- b) rifiuti da attività di servizio (art 184, comma 3, lettera f);
- c) rifiuti da attività sanitarie (art 184, comma 3, lettera h), limitatamente ai rifiuti provenienti dai locali nei quali non si effettuano prestazioni sanitarie, quali: attese, uffici, mense, cucine e simili, nonché la spazzatura, i residui dei pasti e altri rifiuti non pericolosi provenienti da reparti, non destinati ad accogliere malati infettivi;
- d) rifiuti da attività artigianali e industriali (art 184, comma 3, lettera c) limitatamente alle attività svolte sulle superfici dei locali destinati ad uffici amministrativi e tecnici, magazzini e attività commerciali, reparti spedizione, locali accessori, mense interne e servizi.

2. I rifiuti prodotti dalle suddette attività sono assimilati agli urbani quando rispondono ai seguenti criteri:

- a) non siano classificabili come pericolosi ai sensi del D. Lgs 152/06 e smi;
- b) rispondono ai criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione definiti ai successivi articoli 25 e 26.

3. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- a) rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso;
- b) rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava
- c) rifiuti da imballaggi terziari;
- d) rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.

4. Rimane a carico dei titolari delle sopraddette attività la responsabilità della gestione di quei rifiuti che, per caratteristiche qualitative e quantitative, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani.

E' vietato immettere rifiuti speciali non assimilati agli urbani nel circuito del servizio pubblico di raccolta.

Art. 25 - CRITERI QUALITATIVI DI ASSIMILAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs 152/06 e smi , sono assimilati agli urbani i rifiuti prodotti dalle attività individuate al precedente articolo 24, nei limiti di cui al successivo articolo 26, di seguito elencati:

20 01 38 rifiuti legnosi rifiuti legnosi
(legno, mobilio in legno)

20 01 40 rifiuti metallici
(reti, stufe, scaffalature, pentole, oggetti in metallo etc)

20 02 01 sfalci e potature

20 03 07 ingombranti
(divani, materassi, altro materiale voluminoso etc)

Per la gestione dei RAEE di cui ai codici 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35* , 20 01 36 si rimanda al successivo art.. 30.

Art. 26 - CRITERI QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE

1. Ferma restando la rispondenza alle norme generali di assimilazione specificate nei precedenti articoli 24 e 25, si assume quale criterio quantitativo di tipo assoluto, le seguenti quantità

- relative alle singole utenze NON domestiche,:

CER	Descrizione	Descrizione	quantità
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	imballaggi in cartone	
15 01 06	imballaggi in materiali misti imballaggi in materiali misti	solo multimateriale "leggero" - bottiglie in plastica, lattine in	MAX 10 pz/conferimento

		alluminio e banda stagnata, tetrapack-senza imballaggi in vetro	
15 01 07	imballaggi in vetro	bottiglie in vetro, barattoli in vetro	MAX 10 pz/conferimento
20 02 01	sfalci e potature		MAX 1 mc/giorno fino a 30 mc/anno
20 01 38	rifiuti legnosi		MAX 1 mc/giorno fino a 30 mc/anno
20 01 40	rifiuti metallici	reti, stufe, scaffalature, pentole, oggetti in metallo etc	MAX 1 mc/giorno fino a 30 mc/anno
20 03 07	ingombranti	divani, materassi, altro materiale voluminoso etc	MAX 1 mc/giorno fino a 30 mc/anno

- relative alle singole utenze domestiche:

CER	Descrizione	Descrizione	Quantità
15 01 01	imballaggi in carta e cartone		
15 01 06	imballaggi in materiali misti imballaggi in materiali misti	solo multimateriale "leggero" - bottiglie in plastica, lattine in alluminio e banda stagnata, tetrapack-senza imballaggi in vetro	MAX 10 pz/conferimento
15 01 07	imballaggi in vetro	bottiglie in vetro, barattoli in vetro	MAX 10 pz/conferimento
15 01 10*	contenitori T/FC	imballaggi vuoti contaminati da residui di sostanze pericolose	MAX 2 pz/settimana
15 01 11*	contenitori a pressione vuoti	bombolette spray	MAX 4 pz/settimana
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio R5	lampade basso consumo e neon	
20 01 23*	rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche R1	frigoriferi e climatizzatori domestici	MAX 1 pz/conferimento
20 01 35*	rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche R3	TV Monitor	MAX 1 pz/conferimento
20 01 36	rifiuti di	Lavatrici,	MAX 1

	apparecchiature elettriche ed elettroniche R2	Lavastoviglie asciugatrici domestiche	pz/conferimento
21 01 36	rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche R4	piccoli elettrodomestici quali radio, telefoni, stampanti, fax, phon, videoregistratori, scanner, aspirapolveri, ferri da stiro, Hi. Fi, bilance orologi, sveglie etc	MAX 4 pz/conferimento
20 01 25	oli e grassi commestibili	oli da frittura, Oli vegetali	MAX 10 lt/mese
20 01 26*/13 02 08*	oli e grassi diversi da quelli al punto precedente	oli minerali esausti es. olio motore	MAX 2 lt/mese
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine	vernici, inchiostri, adesivi e resine (in barattoli ben chiusi)	MAX 2pz/settimana
20 01 32	farmaci	farmaci e medicinali scaduti	MAX 1 sacchetto/mese
20 01 33*	batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche		MAX 3pz/anno
20 01 38	rifiuti legnosi	legno, mobilio in legno	
20 01 40	rifiuti metallici	reti, stufe, scaffalature, pentole, oggetti in metallo etc	
20 02 01	sfalci e potature		max 1mc/giorno
20 03 07	ingombranti	divani, materassi, altro materiale voluminoso etc	
08 03 18	toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*	provenienti da utenze domestiche	MAX 5pz/mese
16.01.03	pneumatici fuori uso	solo se conferiti da utenze domestiche	MAX 4pz/anno
16 01 07*	filtri olio	filtri olio da manutenzione fai da te	MAX 2pz/anno
16 05 05	gas in contenitori a pressione	ESTINTORI ad uso domestico	MAX 2pz/anno
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni,	solo da piccoli interventi di rimozione	MAX 1 mc/anno

	mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*	eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	
20 01 34	batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	pile e stilo	MAX 1 sacchetto/mese

2. La produzione di rifiuti assimilabili agli urbani superiore al valore indicato al punto precedente comporta l'obbligo, per gli operatori economici, di avviare gli stessi rifiuti al recupero o smaltimento a proprio carico.

Art. 27 - RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

1. I servizi di raccolta dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ed il relativo recupero o smaltimento vengono effettuati nelle forme e nei modi previsti dal contratto di servizio per i rifiuti urbani.
2. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispetti i riferimenti qualitativi e quantitativi di assimilazione definiti ai sensi del presente Capo può provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti presso ditte diverse dal Gestore del servizio.

TITOLO III GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Art. 28 - DISPOSIZIONI E RIFERIMENTI

1. Il presente Titolo disciplina la raccolta e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nei termini ed ai sensi di cui agli articoli dal 217 al 226 del D. Lgs 152/06 e smi.
2. In coerenza con il Piano d'ambito, il gestore del servizio organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata per permettere agli utenti di conferire gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, garantendo un'efficace ed efficiente copertura del territorio.

Art. 29 - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

1. L'utente deve raccogliere e conferire al servizio di raccolta, con le modalità stabilite dal presente regolamento, i rifiuti originati dagli imballaggi provenienti da locali destinati a civile abitazione. Egli deve provvedere a ridurre tali rifiuti al minimo volume.
2. I "produttori" e gli "utilizzatori". Così come definiti dall'art 218 del D. Lgs 152/06 e smi, sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
3. E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.
4. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore, possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.

TITOLO IV GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 30 - RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (RAEE)

1. I rifiuti elettrici ed elettronici per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica di tipologia equivalente o in alternativa devono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta o direttamente nei centri comunali di raccolta.
2. Il Gestore del servizio assicura la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori e centri assistenza di conferire gratuitamente al centro comunale di raccolta di rifiuti prodotti nel loro territorio.
3. E' vietato depositare rifiuti elettrici ed elettronici all'interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti o nelle relative piazzole.

20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio R5
lampade basso consumo e neon

20 01 23* rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche R1
frigoriferi e climatizzatori domestici

20 01 35* R3 rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche R3
TV Monitor

20 01 36 rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche R2
Lavatrici, Lavastoviglie asciugatrici domestiche

Art. 31 - RIFIUTI SANITARI

1. I rifiuti sanitari devono essere gestiti secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 32 - SIRINGHE ABBANDONATE

1. E' vietato abbandonare le siringhe in luoghi pubblici o aperti al pubblico
2. Il Gestore del servizio è tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe usate abbandonate

Art. 33 - CAROGNE DI ANIMALI

1. Il gestore del servizio organizza un sistema di raccolta delle carogne di animali da affezione
2. Le carogne di animali abbandonate sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei corsi d'acqua e dei laghi, sono rimosse dalle aree di rinvenimento, a cura del Gestore del servizio e avviate allo smaltimento, previo nulla-osta sanitario (ove necessario).

3. Le carogne provenienti da allevamenti sono smaltite con le modalità contenute nel D Lgs n. 508 del 14/12/1992 e s.m.i., i cui oneri sono a carico del produttore.

Art. 34 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. Ai sensi dell'art 231 del D. Lgs 152/06 e s.m.i. i veicoli a motore, i rimorchi e simili da demolire sono conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati ai sensi e con l'osservanza degli art 208, 209 e 210 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.
2. Per i veicoli a motore o rimorchi in stato di abbandono, il cui stato sia accertato dagli organi di Polizia, si osservano le disposizioni riguardanti il conferimento ai sensi degli artt 1 e 2 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 460 del 22/10/1999.

Art. 35 - PNEUMATICI FUORI USO

1. Sono definiti pneumatici fuori uso (PFU), a norma del Decreto del Ministero dell'Ambiente 82/2011, gli pneumatici rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo.
2. E' vietato immettere nei contenitori stradali del circuito di raccolta dei rifiuti urbani, pneumatici fuori uso anche se provenienti da utenze domestiche.
3. Gli pneumatici fuori uso provenienti da utenze domestiche possono essere conferiti al centro di raccolta.

TITOLO V

AZIONI FINALIZZATE ALL'INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 36 - INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

1. Il Comune ed il Gestore del servizio, in coerenza con gli adempimenti normativi e con gli obiettivi del Piano di Ambito, concorrono a garantire che i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del regolamento vengano informati e coinvolti nelle scelte per la risoluzione delle problematiche connesse alla gestione dei rifiuti.
2. A tal fine il Gestore, in accordo con il Comune di Castagneto Carducci promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione e partecipazione dei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento dei servizi, con particolare attenzione alle misure che favoriscono la riduzione della produzione dei rifiuti o dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia.
3. Le sanzioni riscosse in violazione del presente regolamento, vengono destinate alla riqualificazione del decoro urbano, anche mediante idonee iniziative di formazione ed informazione.

Art. 37 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

1. L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D. Lgs n. 195/2005 e s.m.i., per quanto attiene alle informazioni ambientali e alla L. 241/90 e s.m.i. per le restanti fattispecie.

TITOLO VI CONTROLLI E SANZIONI

Art. 38 - SOGGETTI ADDETTI AL CONTROLLO AMMINISTRATIVO

1. I soggetti addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni, sono gli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria.

2. Per la prevenzione, la vigilanza e il controllo del corretto conferimento, raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché concorrere alla difesa del territorio comunale, ferme restando le competenze degli Agenti di Polizia Municipale, è istituita la figura dell'ispettore Ambientale comunale.

3. Il servizio di ispettorato ambientale è organizzato direttamente dal Comune o avvalendosi del gestore del servizio di raccolta rifiuti.

4. L'ispettore ambientale comunale, qualificato come pubblico ufficiale, dovrà svolgere le proprie attività di accertamento in relazione alle seguenti violazioni:

- abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti ingombranti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: mobili, elettrodomestici, ecc lontani dai cassonetti;
- conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani (lasciare un mobile o un elettrodomestico vicino ai cassonetti);
- deposito incontrollato sul suolo di rifiuti;
- conferimento nei contenitori per RSU di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata (es: mettere carta, plastica, alluminio, vetro, ecc nel cassonetto RSU);
- mancata rimozione delle deiezioni animali o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni dei cani;

5. La figura dell'Ispettore Ambientale Comunale è individuata con provvedimento del Sindaco previa verifica, da parte del Comando di Polizia Municipale, dell'idoneità per lo svolgimento del servizio;

L'idoneità di cui sopra sarà valutata a seguito di uno specifico corso di formazione della durata minima di 20 ore mirato specificatamente alle procedure sanzionatorie.

6. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla L. n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i.

Art. 39 - SANZIONI

1. Le violazioni delle norme del presente regolamento, elencate nell'allegata tabella 1, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa entro i limiti massimi e minimi ivi elencati, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.

SANZIONI PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E LA TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE AMBIENTALE.

Pagamento in misura ridotta da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale in base all'art. 16 legge 24/11/1981 n. 689.

ART.	DESCRIZIONE VIOLAZIONE	MIN.	MAX
Art. 5, comma 3	Divieto di spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico	€ 25,00	€ 500,00
Art. 5, comma 4	Divieto di apposizione di materiale pubblicitario o di scritte di vario genere sui contenitori. Divieto di manomissione o danneggiamento dei contenitori	€ 25,00	€ 500,00
Art 7, comma 2 e 3	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti per i quali è stata attivata la raccolta differenziata	€ 50,00	€ 500,00
Art 8, comma 7	Divieto di deposito di rifiuti all'esterno del Centro Comunale di Raccolta	€ 50,00	€ 500,00
Art 9, comma 4	Divieto di deposito di rifiuti ingombranti, potature e sfalci all'interno o a fianco dei contenitori per altre frazioni di rifiuti o nelle relative piazzole	€ 50,00	€ 500,00
Art 10, comma 1	Divieto di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati ad altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati	€ 50,00	€ 500,00
Art 13, comma 4, lettera a)	Raccolta "porta a porta" – Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti nei contenitori	€ 50,00	€ 500,00
Art 13, comma 4, lettera a)	Raccolta "porta a porta" – obbligo del rispetto del calendario di esposizione dei contenitori	€ 25,00	€ 500,00
Art 13, comma 4, lettera a)	Raccolta "porta a porta" – obbligo del corretto conferimento dei rifiuti nei sacchi e contenitori	€ 50,00	€ 500,00
Art 13, comma 4, lettera b)	Raccolta stradale – Divieto di spostare, danneggiare o imbrattare i contenitori. Divieto di porre in essere comportamenti o azioni tali da limitare l'opera degli addetti al servizio di raccolta	€ 25,00	€ 500,00
Art 13, comma 4, lettera b)	Raccolta stradale – obbligo del corretto conferimento dei rifiuti nei contenitori	€ 50,00	€ 500,00
Art 13,	Raccolta stradale – divieto di conferimento dei	€ 50,00	€ 500,00

comma 4, lettera b)	rifiuti fuori dai contenitori		
Art 13, comma 4, lettera b)	Raccolta stradale – obbligo di ridurre il volume degli imballaggi in cartone	€ 25,00	€ 500,00
Art 19, comma 4	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti	€ 5000	€ 500,00
Art 20, comma 1	Obbligo della pulizia e della gestione dei rifiuti nell'ambito dell'area pubblica in concessione	€ 50,00	€ 500,00
Art 21, comma 1	Obbligo della pulizia delle aree concesse in uso (a spettacoli viaggianti, luna park e circhi) e di corretto conferimento dei rifiuti	€ 50,00	€ 500,00
Art 21, comma 2	Obbligo della pulizia delle aree concesse in uso (a feste, sagre e manifestazioni) e di corretto conferimento dei rifiuti	€ 50,00	€ 500,00
Art 22, comma 1	Obbligo della rimozione dei materiali di risulta e della pulizia dell'area	€ 50,00	€ 500,00
Art 23, comma 1	Obbligo della rimozione dei materiali di risulta e della pulizia dell'area	€ 25,00	€ 500,00
Art 24, comma 4	Divieto di immissione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani nel circuito del servizio pubblico di raccolta	€ 25,00	€ 500,00
Art 29, comma 1	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti originati dagli imballaggi provenienti da locali destinati a civile abitazione	€ 50,00	€ 500,00
Art 29, comma 3	Divieto di immissione di imballaggi terziari di qualsiasi natura nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani	€ 25,00	€ 500,00
Art 30, comma 3	Divieto di deposito dei rifiuti elettrici ed elettronici all'interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti o nelle relative piazzole	€ 50,00	€ 500,00
Art 32, comma 1	Divieto di abbandonare le siringhe in luoghi pubblici o aperti al pubblico	€ 50,00	€ 500,00
Art 35, comma 2	divieto di immissione di pneumatici fuori uso nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani	€ 50,00	€ 500,00

Art. 40 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore con la relativa Delibera di Consiglio Comunale

2. Il precedente Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 27/02/2004 è abrogato.

Deve intendersi automaticamente recepita ogni variazione o nuova disposizione legislativa e regolamentare.